



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Salvatore Casciaro - Presidente
dr. Rosella Nocera - Giudice
dr. Valeria Guaragnella - Giudice rel.

nel procedimento recante n. 4473/2018 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio,
decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008

proposto da

da

AAAAA BBBBB (con l'avv. XXXXX YYY)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI (non costituita),

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha
pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale, reso il 7.1.2018 e notificatogli il 23.2.2018, ed ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, merita parziale accoglimento.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione. Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.

Nondimeno, sono da ritenersi inammissibili, in quanto generiche e meramente esplorative, le richieste istruttorie di parte ricorrente aventi ad oggetto l'ascolto della moglie del ricorrente in qualità di testimone, nonché la disposizione di perizia medico legale sul ricorrente volta ad accertare la compatibilità



dei segni sul braccio di quest'ultimo con i maltrattamenti che egli avrebbe subito in Libia.

Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese a causa dei contrasti tra biafrani e governo nigeriano, in quanto nella città dove viveva con la moglie (Port Harcourt nel River State) era in atto un forte conflitto armato. Egli racconta di aver scelto, d'accordo con la moglie, di recarsi in Libia con la speranza di ottenere maggior sicurezza. In particolare, i due sarebbero fuggiti da Port Harcourt a Benin City, raggiungendo il Niger, dove si sarebbero fermati per due notti prima di arrivare in Libia.

Senonché, secondo quanto affermato dal ricorrente, una volta attraversata la frontiera della Libia, lui e la moglie sarebbero stati picchiati perdendo i propri effetti personali, nonché imprigionati per circa cinque mesi in attesa di riscatto. L'odierno istante racconta dinanzi alla Commissione di essere stato liberato dalla prigionia, insieme alla moglie, a seguito di un'estrazione a sorte e di essere stato aiutato da un uomo nero, incontrato per strada, e successivamente da un altro uomo arabo a fuggire dalla Libia per arrivare in Italia con un gommone.

Ciò posto, pur a voler considerare credibili i fatti narrati dal richiedente, si osserva innanzitutto che gli stessi non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Il timore manifestato dal richiedente (id est, timore di essere ucciso dai militanti per l'indipendenza del Biafra) potrebbe invece rientrare, astrattamente, nell'ambito di applicazione dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Tuttavia, la Commissione territoriale dubita della veridicità del racconto del richiedente alla luce di alcuni aspetti di genericità, di non plausibilità e di alcune contraddizioni.

Trattasi di rilievi qui pienamente condivisi.

Il racconto s'appalesa, infatti, inattendibile, come già rilevato dalla Commissione, nella parte in cui il ricorrente fa riferimento, senza alcuna capacità di circostanziare i fatti, agli uomini che avrebbero aiutato lui e la moglie a fuggire dalla Libia. A tal proposito, risulta poco credibile che in un contesto pericoloso come quello descritto dal ricorrente, egli sia stato prima liberato dalla prigionia (per una estrazione a sorte) e successivamente aiutato da due sconosciuti lungo la strada della fuga.

Con riferimento poi al pericolo rappresentato dal conflitto biafrano, i report internazionali danno conto, nel periodo indicato dal ricorrente, di numerosi morti e feriti tra i manifestanti per il Biafra libero.

Al parla, senza mezzi termini, di *<<bagno di sangue del 2016, quando la repressione delle proteste provocò oltre 60 morti, e prosegue denunciando "...l'irresponsabile modalità di controllare le manifestazioni pro-Biafra che ha causato oltre 150 morti dall'agosto 2015, cui vanno aggiunti i casi di sparizione forzata e di detenzione illegale", così ha dichiarato Osai Ojigbo, direttore di Amnesty International Nigeria>>*.

<<Il 29 e 30 maggio 2016 i soldati aprirono il fuoco più volte contro le persone che prendevano parte alle manifestazioni del Giorno del Biafra. Le ricerche svolte da Amnesty International su quanto accaduto a Onitsha, nello stato di Anambra, hanno portato alla conclusione che almeno 60 persone furono vittime di esecuzioni extragiudiziali e altre 70 rimasero ferite. Il numero effettivo potrebbe essere assai più alto.



“Nonostante le schiacciati prove dell’uso di proiettili veri con scarso o nullo avviso alla folla di disperdersi, nessun appartenente alle forze di sicurezza nigeriane è stato portato di fronte alla giustizia”, ha commentato ancora Ojgho>>

<<Si segnalano, nell’occasione, anche numerosi arresti arbitrari, tanto che Amnesty International chiede il rilascio immediato e senza condizioni di tutti coloro che sono stati arrestati per aver espresso in modo pacifico le loro idee politiche o aver esercitato il loro diritto di manifestazione pacifica>> (<https://www.amnesty.it/nigeria-evitare-repressione-delle-manifestazioni-biafra/>).

Così ricostruito il contesto storico degli accadimenti, ben s’intende come il racconto del richiedente non sia affatto plausibile: invero, in un contesto di ripetuti scontri violenti nonché di uso della forza sovente sconsiderato da parte della Polizia nei confronti dei manifestanti del movimento per il Biafra, non s’appalesa credibile il timore di essere ucciso dai suddetti militanti rappresentato dal ricorrente, il quale peraltro ha dichiarato, in sede di audizione personale, di non essersi mai occupato di politica.

Per tali rilievi, risulta del tutto inverosimile che alla situazione di conflitto narrata dal ricorrente, la quale giustificerebbe la sua difficoltà di rimpatrio, lui e la moglie abbiano reagito decidendo di affrontare un altrettanto pericoloso viaggio in Libia, piuttosto che tornare presso il paese natale del ricorrente (che egli identifica come il villaggio Ogwa, presso la città di Uromi, nell’Edo State) dove egli ha riferito di aver vissuto sino all’età di 20 anni.

Non sussistono dunque, proprio per la implausibilità del racconto, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) d. lgs. n. 251/07.

Con riferimento poi alla lett. c) stesso art. ult. cit., come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza del ricorrente non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza, all’infuori di talune zone (ben diverse da quelle di provenienza del ricorrente).

Orbene, non essendo stato posto in contestazione dalla Commissione territoriale, né in sede di audizione, né nell’odierna procedura giurisdizionale, che il ricorrente provenga dal River State (seppur nato in Edo State), dunque, dalla Nigeria meridionale, lo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell’area territoriale di riferimento non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità.

Sebbene dai più recenti rapporti provenienti da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità, la Nigeria viva attualmente una situazione socio-politica di estrema instabilità che minaccia *“in termini di astratta potenzialità futura”* l’incolumità fisica e la vita stessa di buona parte della popolazione, il rischio concreto può dirsi attualizzato con portata circoscritta alle sole aree del nord/nord-est del Paese e a talune limitate zone del centro-sud e del sud del Paese.

Con riferimento, specificamente, alle aree del Sud della Nigeria si evidenzia che gli episodi di violenza risultano concentrati nella zona del Delta del Niger: *“nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un’elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili”* (“Viaggiare Sicuri”)¹.

¹<http://www.viaggiare Sicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html>



Secondo Amnesty International (Rapporto Annuale 2016-2017), *“A gennaio, il gruppo armato Vendicatori del Delta del Niger ha iniziato ad attaccare e a dare alle fiamme gli oleodotti nella regione del Delta del Niger. Il governo ha risposto aumentando significativamente la presenza dei militari nella regione. Le attività dei Vendicatori del Delta del Niger hanno determinato un rallentamento della produzione di petrolio”².*

Difatti, a partire dagli anni '90 tale area è stata teatro di una serie di scontri etno-politici. La principale causa delle tensioni risiede negli interessi economici contesi tra le multinazionali produttrici di petrolio, il governo nigeriano ed un numero di gruppi etnici della zona del delta che si sono sentiti defraudati e sfruttati. I gruppi storicamente maggiormente coinvolti sono il gruppo Ogoni, il gruppo Ijaw, supportati da gruppi paramilitari. Il conflitto nato per il controllo dei giacimenti petroliferi dell'area ha determinato la presenza sul territorio di diversi gruppi armati (ad esempio, i Vendicatori del Delta del Niger) in contrapposizione alle forze governative (esercito e polizia nigeriana).

Nonostante dai rapporti stilati da Amnesty International e da Human Rights Watch aggiornati all'anno 2016-2017, nonché dal report della Farnesina, disponibile sul portale “Viaggiare sicuri”, pubblicato il 26.10.2018 ed in corso di validità (<http://www.viaggiariesicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html>), si ricavi che nell'area del Delta del Niger tuttora vi siano episodici scontri etno-politici legati al controllo dei giacimenti petroliferi presenti sul territorio e che tali scontri siano repressi con la forza dal governo nigeriano, tuttavia appare chiaro che tali conflitti, oltre ad essere sporadici, sono diretti nei confronti delle basi petrolifere presenti sul territorio e circoscritte alla sola area costiera, sicché deve dedursi che non sussistono i presupposti per un riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del richiedente, non essendo presente nel sud della Nigeria una particolare tensione politica tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare –eccezionalmente – come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile. Difatti, dal più recente rapporto di Amnesty International 2017-2018 (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/>) non emergono ulteriori episodi di violenza.

Inoltre, con riferimento al transito ed alla permanenza in terra libica da parte del ricorrente, anteriormente al suo ingresso in Italia, deve rilevarsi che il comma III dell'art. 8 del D.Lgs. n. 25/2008 (Criteri applicabili all'esame delle domande) dispone che: *“Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.*

Occorre premettersi, a riguardo, che il racconto reso dal ricorrente non è affatto circostanziato ed è comunque inverosimile perché ha asserito di essersi recato in Libia per motivi di lavoro e, giunto lì, di

²<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/>



essere stato stato sequestrato insieme alla moglie; di essere stato poi liberato in seguito ad una estrazione a sorte e di aver ricevuto aiuto da due sconosciuti: prima, da un uomo nero incontrato per strada e, successivamente, da un arabo che lo avrebbe anche aiutato ad imbarcarsi su un gommone diretto in Italia.

In ogni caso, la recentissima sentenza della Sesta Sezione della Cassazione Civile (n. 2861 del 06.02.2018) ha chiarito che il mero richiamo a detta normativa non è dirimente allorché il ricorrente non abbia spiegato - come nel caso di specie - quale connessione vi sia tra il suo transito per il territorio libico ed il contenuto della propria domanda di protezione internazionale, con ciò rendendo quella parte della sua vicenda effettivamente irrilevante.

Nella parte motiva della prefata pronuncia è, altresì, chiarito che il richiamato disposto normativo: *“nel suo contenuto precettivo - mira solo, “ove occorra” ad una ricostruzione della vicenda individuale in vista della valutazione complessiva della credibilità del dichiarante, non certo ad ottenere, in ragione del fatto che in un Paese di transito (nella specie: la Libia) si consuma un'ampia violazione dei diritti umani, puramente e semplicemente l'accoglimento della propria domanda di protezione internazionale, viceversa da valutare considerando essenzialmente le connessioni tra la vicenda individuale con la situazione del Paese di provenienza...”*.

A differenti conclusioni può invece pervenirsi in relazione alla subordinata richiesta di riconoscimento del diritto alla c.d. protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 co.6, d. lgs. n. 286/1998.

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18, recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>, essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale “...la legge non dispone che per l'avvenire”), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che “preesiste” al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Si noti, per completezza, che l'art. 1, co. 9, del “decreto sicurezza” consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria - e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione -, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi impugnato in via giurisdizionale).

Tanto premesso in merito alla disciplina sostanziale applicabile, è opportuno poi rilevare che, la giurisprudenza della Suprema Corte, nell'attribuire al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base del rilievo che tali controversie hanno ad oggetto diritti umani fondamentali (cfr. Cass., SS.UU., n. 13393 del 9.9.2009; Cass., SS.UU., n. 11535 del 19.5.2009), ha osservato che il [D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6](#), non definisce i seri motivi



di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali. Ciò nondimeno, al di là del generico rinvio alla disciplina del diritto internazionale umanitario - cioè all'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che, in caso di conflitti armati, di natura sia internazionale che interna, limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento, proteggono le persone e i beni coinvolti o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto - non sembra dubbio che i "motivi di carattere umanitario" debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione. Ciò non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo derivante dall'[art. 2 Cost.](#), ma anche perchè, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano completandosi reciprocamente nell'interpretazione, come sancito dalla [Corte Costituzionale nella pronuncia n. 388 del 1999](#) (cfr. Cass., SS.UU., n. 13393 del 9.9.2009, cit.).

Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato e comprovato con apposita documentazione anagrafica (v. estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Altamura, in atti) di essere recentemente diventato padre di una bambina, regolarmente riconosciuta, nata ad Altamura il 30/06/2017; inoltre, risulta dagli atti che la madre della minore è una cittadina nigeriana.

L'unità familiare e lo svolgimento del ruolo genitoriale vanno certamente ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili dell'uomo.

Non v'è dubbio che tali diritti subirebbero una grave compromissione laddove al ricorrente non fosse consentito di rimanere in Italia accanto alla figlioletta e all'altro genitore; sicché sussistono più che evidenti motivi umanitari che impongono la concessione all'interessato di un corrispondente permesso di soggiorno.

Nei limiti anzidetti, pertanto, la domanda di protezione deve essere accolta.

Dalla conclusione che precede, cioè dal parziale accoglimento, discende la sussistenza dei presupposti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già riconosciuto dal locale Consiglio dell'Ordine in data 28.3.2018.

Le spese processuali possono essere interamente compensate, tenuto conto della obiettiva inverosimiglianza delle ragioni di protezione prospettate dinanzi alla Commissione Territoriale e della produzione solo in corso di causa di prove documentali decisive ai fini dell'accoglimento della subordinata domanda di protezione umanitaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/98;
- 2) spese compensate.

Bari, 9.11.2018

Il Giudice est.
Valeria Guaragnella

Il Presidente
Salvatore Casciaro



Accoglimento n. cronol. 8256/2018 del 13/11/2018
RG n. 4473/2018

